



Cat. 5 Cl. 3 Fasc. 53

Prot. n. 6634 Pratica n. 5003

COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 11

OGGETTO

Settore Risorse Tributarie e Strumentali – Servizio Tributi ed Entrate Extratributarie.
Modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

L'anno duemilanove, il giorno diciassette del mese di febbraio, alle ore 15,21, in Savona, nella Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunito il Consiglio comunale composto da:

N.	COGNOME	E	NOME	N.	COGNOME	E	NOME	N.	COGNOME	E	NOME
1	BERRUTI		Federico - Sindaco	15	COSTABILE		Renato	29	MINETTI		Emilia
2	ACQUARONE		Mauro	16	DE CIA		Roberto	30	ORSI		Fabio
3	ADDIS		Andrea	17	DELFINO		Federico	31	PARINO		Alessandro
4	APICELLA		Paolo	18	DELFINO		Vincenzo	32	PASTORINO		Milvia
5	ASCHIERO		Giampiero	19	DEMONTIS		Stefano	33	PESCE		Pierluigi
6	BAIARDO		Giovanni Battista	20	DROCCHI		Roberto	34	POZZO		Marco
7	BASSO		Ruggiero	21	FERRERI		Giuseppe	35	REMIGIO		Alfredo
8	BERRUTI		Claudia	22	FRACCHIA		Amedeo	36	ROMAGNOLI		Ileana
9	BONFANTI		Francesco	23	GIRAUDO		Livio	37	SANTI		Pietro
10	BOSSOLINO		Giancarlo	24	GIUSTO		Renato	38	STRINATI		Claudio
11	BUSSALAI		Luigi	25	LAROSA		Federico	39	TURCHI		Patrizia
12	CARELLA		Pietro	26	LI CALZI		Pietro	40	VARALDO		Emanuele
13	CARLEVARINO		Giovanni	27	LUGARO		Sergio	41	VIGNOLA		Reginaldo
14	CASALNUOVO		Giuseppe	28	MARINO		Filippo				

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri:

PARINO Alessandro – CARLEVARINO Giovanni – TURCHI Patrizia (giustificata) – PESCE Pierluigi – ASCHIERO Giampiero (giustificato) – VIGNOLA Reginaldo – VARALDO Emanuele.

Presiede la seduta il presidente del Consiglio, dott. Marco POZZO.

Partecipa alla seduta il dott. Piero ARALDO nella sua qualità di Segretario generale.

OGGETTO: Settore Risorse Tributarie e Strumentali-Servizio Tributi ed Entrate Extratributarie. Modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", che stabilisce, tra l'altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, indicando che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- il decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.);

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 9 ottobre 1995 e modificato con deliberazioni consiliari n. 19 del 15 marzo 1996, n. 9 del 26 febbraio 1997, n. 7 del 18 febbraio 2000, n. 16 del 31 marzo 2003, n. 14 del 26 marzo 2004, n. 20 del 30 marzo 2005, n. 9 del 6 marzo 2006 e n. 18 del 27 marzo 2007;

Premesso:

- che l'articolo 59 del decreto legislativo n. 507/1993 prevede il pagamento della T.A.R.S.U. in misura ridotta per gli immobili siti nelle zone nelle quali il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani non è attivato (comma 2) ovvero, pur se attivato, non è di fatto svolto o è svolto in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento comunale di gestione del servizio (comma 4);
- che l'articolo 11, "Riduzioni in funzione dello svolgimento del servizio", del Regolamento comunale per l'applicazione della T.A.R.S.U. disciplina i criteri e le modalità operative per l'applicazione delle suindicate disposizioni legislative;
- che il Regolamento del Comune di Savona per la gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 52 del 30 ottobre 2007, ha precisato che, ai sensi del citato articolo 59 del decreto legislativo n. 507/1993, il servizio di raccolta dei rifiuti è garantito in tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse (articolo 14);
- che pertanto, non essendo state individuate da tale Regolamento zone del Comune di Savona nelle quali il servizio di raccolta dei rifiuti non è attivato, la riduzione della tassa di cui al comma 2 dell'articolo 59 non può più trovare applicazione;
- che occorre quindi abrogare le disposizioni dell'articolo 11 del Regolamento che disciplinano le modalità di applicazione di tale riduzione, sostituendo le stesse con una norma che richiami quanto disposto dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti;

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARTINO	F.TO FORTUNA	F.TO LIBRICI	F.TO ARALDO

- che risulta inoltre opportuno anche modificare le disposizioni dello stesso articolo 11 relative all'applicazione della riduzione di cui al comma 4 del più volte richiamato articolo 59, introducendo una differenziazione nella percentuale della riduzione a seconda del grado di scostamento dal livello ottimale di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, come certificato dal gestore del servizio, e definendo con maggior precisione le concrete modalità applicative della riduzione medesima;
- che, conseguentemente, appare necessario riformulare l'articolo 11 del Regolamento in questi termini:

“1. Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993, il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani stabilisce che il servizio di raccolta in regime di privativa dei rifiuti è garantito in tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse, senza esclusione di alcuna zona.

2. L'anomalia nell'effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti prevista dal comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993, ricorrente in caso di mancato svolgimento di fatto del servizio o di svolgimento dello stesso in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento comunale per la gestione del servizio relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, deve essere fatta constatare dal contribuente mediante diffida scritta al gestore del servizio di nettezza urbana ed al Comune.

3. Qualora il gestore del servizio non comunichi al Comune, nel termine di 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la diffida di cui al comma precedente, di aver posto rimedio all'anomalia del servizio fatta constatare ovvero l'insussistenza dell'anomalia stessa, la tassa è dovuta, in relazione al grado di scostamento dal livello ottimale di svolgimento del servizio certificato al Comune entro il medesimo termine dal gestore del servizio, nella seguente misura:

- grado di scostamento alto = 20% della tariffa ordinaria
- grado di scostamento medio = 30% della tariffa ordinaria
- grado di scostamento basso = 40% della tariffa ordinaria

4. In mancanza di comunicazioni o certificazioni da parte del gestore del servizio nel termine di cui al comma precedente, la tassa è applicata nella misura del 40% della tariffa ordinaria.

5. La riduzione di cui al comma 3 è applicata, ove ne ricorrano i presupposti, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è pervenuta la diffida.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia, come previsto dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993, il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, il contribuente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, dove l'intervento dell'autorità sanitaria con data certa, sostituisce la diffida scritta da parte del contribuente.

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARTINO	F.TO FORTUNA	F.TO LIBRICI	F.TO ARALDO

- Che si ritiene peraltro opportuno, in sede di prima applicazione della descritta nuova disposizione, dettare una disciplina transitoria che, in attesa dell'effettuazione da parte del gestore del servizio di tutte le opportune verifiche, preveda l'applicazione della riduzione di cui al nuovo comma 3 dell'articolo 11 a tutti coloro ai quali nell'anno 2008 era stata riconosciuta la riduzione ora abrogata, nella medesima misura in cui tale riduzione era applicata;
- Che per le suddette finalità appare necessario aggiungere all'articolo 17, "Disposizioni transitorie, del Regolamento comunale per l'applicazione della TA.R.S.U. un comma 4 *quater* di questo tenore:

"4 *quater*. In sede di prima applicazione delle modifiche introdotte nel 2008, la riduzione della tassa di cui al comma 3 dell'articolo 11 è applicata a decorrere dal 1° gennaio 2009 a tutti i contribuenti ai quali nel 2008 è stata applicata la riduzione di cui al comma 2 dell'articolo 59 del D.Lgs. n. 507/1993, nella medesima misura applicata in tale anno. In caso di successiva trasmissione al Comune da parte del gestore del servizio di nettezza urbana della comunicazione dell'insussistenza dell'anomalia nell'effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti ovvero della certificazione del grado di scostamento dal livello ottimale di svolgimento del servizio, la tassa sarà dovuta da tali contribuenti per intero o nella percentuale corrispondente a quanto certificato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione o la certificazione."

Ritenuto necessario provvedere all'adozione delle modifiche sopra descritte del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Interni;

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all'articolo 42, comma 2, lettere a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

- 1) approvare, per le motivazioni espone in premessa, le seguenti modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 9 ottobre 1995 e modificato con deliberazioni consiliari n. 19 del 15 marzo 1996, n. 9 del 26 febbraio 1997, n. 7 del 18 febbraio 2000, n. 16 del 31 marzo 2003, n. 14 del 26 marzo 2004, n. 20 del 30 marzo 2005, n. 9 del 6 marzo 2006 e n. 18 del 27 marzo 2007:

- L'articolo 11, "Riduzioni in funzione dello svolgimento del servizio", è riscritto come segue:
1. Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993, il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani stabilisce che il servizio di raccolta in regime di privativa dei rifiuti è garantito in tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse, senza esclusione di alcuna zona.

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARTINO	F.TO FORTUNA	F.TO LIBRICI	F.TO ARALDO

2. L'anomalia nell'effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti prevista dal comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993, ricorrente in caso di mancato svolgimento di fatto del servizio o di svolgimento dello stesso in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento comunale per la gestione del servizio relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, deve essere fatta constatare dal contribuente mediante diffida scritta al gestore del servizio di nettezza urbana ed al Comune.

3. Qualora il gestore del servizio non comunichi al Comune, nel termine di 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la diffida di cui al comma precedente, di aver posto rimedio all'anomalia del servizio fatta constatare ovvero l'insussistenza dell'anomalia stessa, la tassa è dovuta, in relazione al grado di scostamento dal livello ottimale di svolgimento del servizio certificato al Comune entro il medesimo termine dal gestore del servizio, nella seguente misura:

- grado di scostamento alto = 20% della tariffa ordinaria
- grado di scostamento medio = 30% della tariffa ordinaria
- grado di scostamento basso = 40% della tariffa ordinaria

4. In mancanza di comunicazioni o certificazioni da parte del gestore del servizio nel termine di cui al comma precedente, la tassa è applicata nella misura del 40% della tariffa ordinaria.

5. La riduzione di cui al comma 3 è applicata, ove ne ricorrano i presupposti, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è pervenuta la diffida.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia, come previsto dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993, il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, il contribuente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, dove l'intervento dell'autorità sanitaria con data certa, sostituisce la diffida scritta da parte del contribuente.

- All'articolo 17, "Disposizioni transitorie", è aggiunto il seguente comma:
4 *quater*. In sede di prima applicazione delle modifiche introdotte nel 2008, la riduzione della tassa di cui al comma 3 dell'articolo 11 è applicata a decorrere dal 1° gennaio 2009 a tutti i contribuenti ai quali nel 2008 è stata applicata la riduzione di cui al comma 2 dell'articolo 59 del D.Lgs. n. 507/1993, nella medesima misura applicata in tale anno. In caso di successiva trasmissione al Comune da parte del gestore del servizio di nettezza urbana della comunicazione dell'insussistenza dell'anomalia nell'effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti ovvero della certificazione del grado di scostamento dal livello ottimale di svolgimento del servizio, la tassa sarà dovuta da tali contribuenti per intero o nella percentuale corrispondente a quanto certificato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione o la certificazione.

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARTINO	F.TO FORTUNA	F.TO LIBRICI	F.TO ARALDO

- 2) dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1 entreranno in vigore dal 1° gennaio 2009;
- 3) trasmettere copia della deliberazione al Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, e renderla pubblica mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

PROPONENTE	ISTRUTTORE	DIRIGENTE	SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARTINO	F.TO FORTUNA	F.TO LIBRICI	F.TO ARALDO

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Data 4 dicembre 2008

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TRIBUTI
f.to Dott. Davide Fortuna

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, Direttore del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Data 5 dicembre 2008

IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

Il sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto comunale, formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti: "nulla da osservare".

Data 5 dicembre 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Piero ARALDO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 339 del 23 dicembre 2008 formulata dalla Giunta comunale;

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Prima Commissione consiliare permanente che nella seduta del 16 febbraio 2009 ha espresso parere favorevole;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

Sentita la discussione di cui al verbale della seduta;

Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti:	n.	34
Astenuti:	n.	12 (SANTI, BAIARDO, ORSI, ACQUARONE, COSTABILE, DELFINO V., ROMAGNOLI, REMIGIO, BUSSALAI, DELFINO F., MARINO, GIUSTO)
Votanti:	n.	22
Voti favorevoli:	n.	22
Voti contrari:	n.	0

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 9 ottobre 1995 e modificato con deliberazioni consiliari n. 19 del 15 marzo 1996, n. 9 del 26 febbraio 1997, n. 7 del 18 febbraio 2000, n. 16 del 31 marzo 2003, n. 14 del 26 marzo 2004, n. 20 del 30 marzo 2005, n. 9 del 6 marzo 2006 e n. 18 del 27 marzo 2007:

- L'articolo 11, "Riduzioni in funzione dello svolgimento del servizio", è riscritto come segue:
1. Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993, il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani stabilisce che il servizio di raccolta in regime di privativa dei rifiuti è garantito in tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse, senza esclusione di alcuna zona.

2. L'anomalia nell'effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti prevista dal comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993, ricorrente in caso di mancato svolgimento di fatto del servizio o di svolgimento dello stesso in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento comunale per la gestione del servizio relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, deve essere fatta constatare dal contribuente mediante diffida scritta al gestore del servizio di nettezza urbana ed al Comune.

3. Qualora il gestore del servizio non comunichi al Comune, nel termine di 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la diffida di cui al comma precedente, di aver posto rimedio all'anomalia del servizio fatta constatare ovvero l'insussistenza dell'anomalia stessa, la tassa è dovuta, in relazione al grado di scostamento dal livello ottimale di svolgimento del servizio certificato al Comune entro il medesimo termine dal gestore del servizio, nella seguente misura:

- grado di scostamento alto = 20% della tariffa ordinaria
- grado di scostamento medio = 30% della tariffa ordinaria
- grado di scostamento basso = 40% della tariffa ordinaria

4. In mancanza di comunicazioni o certificazioni da parte del gestore del servizio nel termine di cui al comma precedente, la tassa è applicata nella misura del 40% della tariffa ordinaria.

5. La riduzione di cui al comma 3 è applicata, ove ne ricorrano i presupposti, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è pervenuta la diffida.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia, come previsto dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993, il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, il contribuente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, dove l'intervento dell'autorità sanitaria con data certa, sostituisce la diffida scritta da parte del contribuente.

- All'articolo 17, "Disposizioni transitorie", è aggiunto il seguente comma:

4 *quater*. In sede di prima applicazione delle modifiche introdotte nel 2008, la riduzione della tassa di cui al comma 3 dell'articolo 11 è applicata a decorrere dal 1° gennaio 2009 a tutti i contribuenti ai quali nel 2008 è stata applicata la riduzione di cui al comma 2 dell'articolo 59 del D.Lgs. n. 507/1993, nella medesima misura applicata in tale anno. In caso di successiva trasmissione al Comune da parte del gestore del servizio di nettezza urbana della comunicazione dell'insussistenza dell'anomalia nell'effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti ovvero della certificazione del grado di scostamento dal livello ottimale di svolgimento del servizio, la tassa sarà dovuta da tali contribuenti per intero o nella percentuale corrispondente a quanto certificato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione o la certificazione.

- 2) di dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1 entreranno in vigore dal 1° gennaio 2009;
- 3) di trasmettere copia della deliberazione al Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, e renderla pubblica mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.